

NORME PER LA CONCESSIONE DI INCENTIVI A FAVORE DELL'OCCUPAZIONE

Art. 1 - OBIETTIVI E RISORSE

La Camera di Commercio di Campobasso intende sostenere, con la presente iniziativa, i livelli occupazionali e i percorsi di reinserimento lavorativo, attraverso un sistema di interventi e di incentivi per l'occupazione, il riorientamento e il reinserimento al lavoro. L'iniziativa si inserisce nel quadro degli interventi di sostegno all'occupazione previsti dal prototipo "I Servizi Integrati per la Nuova Imprenditorialità e il Sostegno all'Occupazione dell'Accordo di Programma MiSE-Unioncamere", nell'ambito del quale è finanziato apposito progetto dell'Ente camerale. Le risorse destinate all'iniziativa sono pari € 86.400,00.

Art. 2 - AZIONI

Il presente bando prevede due azioni:

- 1- percorso di aggiornamento e/o riqualificazione gratuito per l'inserimento, il reinserimento, o la riconversione professionale di lunga durata di personale da assumere a tempo indeterminato in imprese con sede legale e operativa nella provincia di Campobasso.
- 2- incentivi alle assunzioni, nella forma di contributo a fondo perduto, ai fini della trasformazione dei contratti di lavoro di lavoratori già presenti in azienda da tempo determinato a tempo indeterminato e/o all'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori.

I contributi a fondo perduto saranno concessi fino a esaurimento delle risorse pari ad € 86.400,00.

Art. 3 - REQUISITI DI AMMISSIONE

La richiesta di ammissione ai benefici previsti dal presente avviso dovrà necessariamente essere riconducibile al sostegno dell'occupazione.

Possono accedere ai benefici le micro, piccole e medie imprese¹ che:

- abbiano sede legale e operativa nella provincia di Campobasso;
- non risultino protestate e che siano in regola con gli adempimenti previdenziali e assistenziali (contributi INPS, INAIL ecc.);
- siano iscritte nel Registro delle imprese della Camera di Commercio di Campobasso, siano attive e in regola con il pagamento del diritto camerale;
- non si trovino in stato di liquidazione o scioglimento e non siano sottoposte a procedure concorsuali;
- rispettino gli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché regionali, territoriali o aziendali, di lavoro;
- siano in regola con gli obblighi occupazionali stabiliti dalla legge in materia di diritto al lavoro dei disabili;
- non abbiano già usufruito, da parte di altri Enti Pubblici, di contributi finalizzati all'assunzione/stabilizzazione riguardanti la stessa persona che si intende

¹ Così come definite dalla Commissione Europea (Raccomandazione 2003/361/CE del 06.05.2003, recepita con DM 18 aprile 2005, pubblicato nella GURI il 12 ottobre 2005)- Una media impresa è definita come un'impresa il cui organico sia inferiore a 250 persone e il cui fatturato non superi 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuale non sia superiore a 43 milioni di euro. Una piccola impresa è definita come un'impresa il cui organico sia inferiore a 50 persone e il cui fatturato o il totale del bilancio annuale non superi 10 milioni di euro. Una microimpresa è definita come un'impresa il cui organico sia inferiore a 10 persone e il cui fatturato o il totale di bilancio annuale non superi 2 milioni di euro.

assumere/stabilizzare godendo dei benefici previsti dalle presenti norme;

- non abbiano disposto licenziamenti o avviato procedure di C.I.G.S. che abbiano interessato lavoratori con la stessa qualifica e mansione nell'anno immediatamente precedente la data di approvazione delle presenti norme e si impegnino a non effettuare licenziamenti nei 12 mesi successivi alla data di assunzione/stabilizzazione (fatto salvo il recesso "per giusta causa", "giustificato motivo soggettivo" o per "impossibilità sopravvenuta della prestazione");
- non si trovino nelle condizioni previste dal decreto legge del 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge il 7 agosto 2012, n. 135, con particolare riferimento all'art. 4 che stabilisce che "gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche".

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di approvazione delle presenti norme, pena l'esclusione dai benefici previste dalle stesse.

I lavoratori per i quali vengono richiesti gli incentivi a favore dell'occupazione dovranno necessariamente frequentare il percorso di cui al punto 1 dell'art. 2.

Tra i contratti di assunzione/stabilizzazione attivabili non si considera ammissibile il contratto di lavoro intermittente (contratti "a chiamata").

Non saranno ammissibili le richieste di contributo per interventi di assunzione/stabilizzazione di lavoratori che, alla data di approvazione delle presenti norme, abbiano in essere rapporti di lavoro con imprese i cui assetti proprietari siano sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa richiedente, ovvero che risultino con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo.

I lavoratori assunti/stabilizzati non devono essere coniugi, discendenti, ascendenti o parenti in linea collaterale fino al secondo grado del titolare, dei soci o degli amministratori d'impresa.

I lavoratori assunti/stabilizzati non devono essere titolari, soci o amministratori dell'azienda richiedente.

Art. 4 - SOGGETTI INTERESSATI

I lavoratori a cui si riferiscono i benefici previsti dalle presenti norme dovranno appartenere a una delle seguenti categorie:

- tecnici laureati e diplomati e altro personale ad elevata qualificazione in cerca di occupazione o già occupati in aziende in crisi;
- lavoratori disoccupati o inoccupati appartenenti a categorie a rischio di esclusione dal mercato del lavoro (2);
- giovani in cerca di prima occupazione.

Art. 5 - INTERVENTO

Gli incentivi alle assunzioni hanno la forma di contributo a fondo perduto ai fini della trasformazione dei contratti di lavoro di lavoratori già presenti in azienda da tempo determinato a tempo indeterminato e/o all'assunzione a tempo indeterminato di persone in cerca di occupazione.

La misura del contributo è pari a € 5.000,00 a lavoratore.

Il contributo deve intendersi riferito ad un contratto di lavoro a tempo pieno e sarà proporzionalmente ridotto in caso di contratto part-time. (esempio: ad un contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time al 50% corrisponde un contributo di € 2.500,00).

Ogni impresa può presentare una sola richiesta di incentivi per un solo lavoratore.

² A titolo esemplificativo, si considerano rientranti nelle categorie a rischio di esclusione dal mercato del lavoro i seguenti soggetti: donne over 35; disoccupati ultracinquantenni; lavoratori in CIG.

Il lavoratore deve essere assunto/stabilizzato non prima della data di approvazione delle presenti norme.

Art. 6 - DISCIPLINA COMUNITARIA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

La concessione dei contributi avverrà in applicazione delle disposizioni previste dal regime comunitario "de minimis", ai sensi dei Regolamenti CE n. 1998/2006³, n. 1535/2007⁴ e n. 875/2007⁵.

Pertanto, al fine della liquidazione del contributo, l'impresa ammessa dovrà dichiarare, ai sensi del DPR 445/2008, di non avere superato i massimali previsti nell'ambito di tale normativa.

Art. 7 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda, corredata dalla necessaria documentazione, dovrà essere inviata **su unico file** dalla casella di Posta Elettronica Certificata dell'impresa richiedente alla casella di Posta Elettronica Certificata dell'Ente **cciaa@cb.legalmail.camcom.it**, evidenziando nell'oggetto del messaggio la seguente dicitura **"Richiesta di concessione di incentivi a favore dell'occupazione"**.

E' esclusa qualsiasi altra modalità di invio, pena l'inammissibilità della domanda.

Con determinazione dirigenziale si provvederà a fissare il periodo entro il quale presentare le domande e si approverà il modello della domanda.

Nella domanda l'impresa deve indicare:

- il nominativo, dati anagrafici e recapiti del lavoratore che intende assumere/stabilizzare, oltre alla tipologia del contratto di lavoro a tempo indeterminato che si propone al lavoratore, anche con espresso riferimento al tempo di lavoro (parziale e/o pieno);
- l'impegno a non sostituire il lavoratore a meno che, dopo averlo assunto/stabilizzato, il rapporto di lavoro si interrompa a causa di una delle eventualità elencate in nota (6);
- nel caso in cui il lavoratore non sia stato già assunto/stabilizzato, l'impegno ad effettuare l'assunzione/stabilizzazione non oltre 15 giorni dal termine del percorso di aggiornamento e/o riqualificazione di cui al punto 1 dell'art. 2.

Le domande inviate prima dell'avvio dei termini di presentazione e quelle inviate oltre la scadenza indicata non saranno ammesse.

Art. 8 - AMMISSIONE ALLE MISURE A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE

Le domande saranno esaminate secondo l'ordine cronologico stabilito sulla base dell'orario risultante dalle ricevute di accettazione dei messaggi nel sistema di Posta Elettronica Certificata dell'Ente. L'ammissione o la non ammissione delle imprese al contributo è disposta con determinazione del Segretario Generale e la comunicazione di avvenuta ammissione al

³ Per le imprese ammissibili al Regolamento CE n. 1998/2006 (sono escluse quelle operanti nei settori della pesca, dell'acquacoltura e della produzione agricola primaria) l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi a una medesima impresa non può superare la somma di € 200.000,00 (€ 100.000,00 per le imprese che operano nel settore dei trasporti su strada) nell'arco di tre esercizi finanziari (quello in corso alla data di concessione dell'aiuto e i due esercizi precedenti). I limiti previsti comprendono qualsiasi contributo accordato da qualsiasi ente pubblico quale aiuto "de minimis", indipendentemente dalla sua forma e dagli obiettivi, ai sensi del sopraindicato regolamento.

⁴ Per le imprese ammissibili al Regolamento CE n. 1535/2007 (imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli) l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una medesima impresa non può superare la somma di € 7.500,00 nell'arco di tre esercizi finanziari (quello in corso alla data di concessione dell'aiuto e i due esercizi precedenti). I limiti previsti comprendono qualsiasi contributo accordato da qualsiasi ente pubblico quale aiuto "de minimis", indipendentemente dalla sua forma e dagli obiettivi, ai sensi del sopraindicato regolamento.

⁵ Per le imprese ammissibili al Regolamento CE n.875/2007 (imprese operanti nel settore della pesca) l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una medesima impresa non può superare la somma di € 30.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari (quello in corso alla data di concessione dell'aiuto e i due esercizi precedenti). I limiti previsti comprendono qualsiasi contributo accordato da qualsiasi ente pubblico quale aiuto "de minimis", indipendentemente dalla sua forma e dagli obiettivi, ai sensi del sopraindicato regolamento.

⁶ Dimissioni da parte del dipendente o licenziamento dello stesso per giusta causa, giustificato motivo soggettivo o per l'impossibilità sopravvenuta della prestazione (così come contemplati nel C.C.), l'impresa dovrà assumere un lavoratore con le stesse caratteristiche del dimissionario/licenziato.

contributo avverrà al solo indirizzo PEC dell'azienda beneficiaria.

Nel caso di rinuncia o revoca del contributo potranno essere ammesse, compatibilmente con le risorse disponibili e con le esigenze di rendicontazione dell'impiego delle risorse stesse, le sole imprese che abbiano già assunto/stabilizzato il lavoratore⁷, che seguono nella graduatoria basata sull'ordine cronologico di arrivo. In tal caso il contributo sarà concesso soltanto se il lavoratore avrà frequentato il percorso di aggiornamento e/o riqualificazione di cui al punto 1 dell'art. 2.

Pertanto, saranno invitati a prendere parte al percorso formativo i lavoratori di riferimento delle 10 imprese utilmente collocate nella graduatoria, individuate fra quelle che abbiano già assunto/stabilizzato, come sopra descritto.

Art. 9 LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'impresa ammessa a usufruire degli incentivi dovrà presentare entro 15 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta ammissione al contributo, che avverrà tramite PEC, la seguente documentazione:

- lettera accompagnatoria con l'indicazione dell'IBAN;
- copia del contratto di lavoro sottoscritto;
- comunicazione al Centro per l'impiego che attesti l'avvenuta assunzione.

Art. 10 REVOCA DEL CONTRIBUTO

Il contributo verrà revocato nei seguenti casi:

- mancata presentazione della documentazione entro i termini indicati al precedente art. 9;
- mancata rispondenza, in seguito al riscontro, di quanto dichiarato nella documentazione;
- mancata presentazione della dichiarazione relativa al regime di aiuto *de minimis* dalla quale si possa evincere che l'eventuale assegnazione del contributo non porti l'impresa ad eccedere il massimale di aiuto previsto.

Art. 11 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E TUTELA DELLA PRIVACY

Responsabile del procedimento e delle procedure a questo conseguenti è il Segretario Generale della Camera di Commercio di Campobasso. Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i., i dati richiesti dal presente bando saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal bando stesso e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l'ausilio di sistemi informatici, nel pieno rispetto della normativa sopra citata. Per tali esigenze il conferimento dei dati è obbligatorio e il relativo trattamento non richiede il consenso degli interessati. I dati saranno resi pubblici o disponibili a terzi, nei limiti e con le modalità previste dalle norme vigenti, con particolare riguardo alle disposizioni in materia di trasparenza dell'attività amministrativa e di diritto di accesso ai documenti. Il soggetto al quale i dati si riferiscono potrà esercitare in ogni momento i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. N. 196/2003. Il titolare dei dati forniti è la Camera di Commercio di Campobasso, Piazza della Vittoria, 1 – 86100 Campobasso.

⁷ In tal caso il lavoratore dovrà essere già assunto/stabilizzato alla data di presentazione della domanda, ma comunque successivamente alla data di approvazione delle presenti norme.